

Requisiti per di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche

Domanda di modifica sostanziale AUA, ai sensi del DPR
59/2013, ad
ARPAE-SAC, per nuovoo scarico della diita Gruppo Fini
S.p.A a socio unico
Via Confine n.1583- 41017 Ravarino (MO)
Amm: Via Albareto n.211 – 41122 Modena

La presente domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, viene per conto della ditta Gruppo Fini S.p.A con sede in Via Confine 1853 a Ravarino (MO).

I reflui generati della palazzina uffici, ovvero le acque dei servizi igienici sono assimilabili a reflui civili in quanto derivanti dai servizi igienici presenti.

Queste si possono considerare assimilate ad "acque reflue domestiche" se risultano rispettati i requisiti previsti dai punti 2.1 e 2.2 della DGR 1053/2003, ovvero le acque reflue "derivano esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni."

Ai sensi della lettera h) dell'art. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.258, sono considerate acque reflue industriali quelle diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento derivanti sia da edifici che da "installazioni". Queste ultime sono da intendersi anche come derivanti da strutture non inserite necessariamente nell'ambito di edifici, ad esempio impianti e attrezzature mobili ricollocabili ubicati all'aperto in aree scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue.

Il decreto definisce alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 le acque reflue domestiche. Con riferimento a tale definizione si ritiene di precisare che la "prevalenza" va valutata analizzando le attività che danno origine allo scarico che dovranno essere del tipo di quelle ordinariamente svolte nell'ambito dell'attività domestica quali il cucinare, il lavare nonché l'eseguire attività del tempo libero o modesti lavori.

In coerenza con la predetta definizione sono da considerare altresì acque reflue domestiche le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

Per i casi in cui la stessa attività può dare origine a scarichi qualificabili come acque reflue domestiche o come acque reflue industriali un possibile criterio di valutazione è rappresentato dal contesto organizzativo più o meno ampio in cui l'attività si trova inserita.

Allo scarico non verranno convogliate acque derivanti dalle lavorazioni, saranno presenti unicamente acque reflue a servizio: vengono pertanto confermati i requisiti per l'assimilazione "acque reflue domestiche".